

Note all'art. 7:

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 300, della legge 4 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008):

«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni; Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali). — (Omissis).

300. È istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui

a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale.

(Omissis).».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

16G00244

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 dicembre 2016.

Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto Il regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante «Modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti» e, in particolare, l'art. 1, paragrafo 3, lettera b) che prevede l'obbligo per gli Stati membri di elaborare uno o più Piani di ispezione;

Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti e, in particolare, l'art. 50 recante «misure di esecuzione negli Stati membri», come modificato dall'art. 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 660/2014;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e, in particolare, l'art. 34 in materia di ispezioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 194 recante la disciplina relativa alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti nonché gli articoli 259 e 260 in materia di traffico illecito di rifiuti e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;

Decreta:

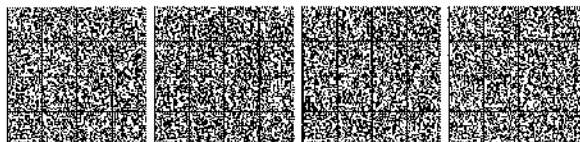
Art. 1.

1. È adottato il Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.

2. Il Piano, contenuto nell'allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 22 dicembre 2016

Il Ministro: GALLETTI



PIANO NAZIONALE DELLE ISPEZIONI

INTRODUZIONE

La problematica dei controlli sulle spedizioni di rifiuti è considerata una priorità nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti (di seguito Regolamento), al fine di individuare e prevenire il problema delle spedizioni illegali.

Le spedizioni illegali di rifiuti, infatti, sono causa di considerevoli danni alla salute umana e all'ambiente soprattutto nel caso in cui i rifiuti non vengano recuperati o smaltiti in maniera ambientalmente corretta nei paesi di destinazione.

Le ragioni che spingono un soggetto o un'impresa ad effettuare una spedizione illegale di rifiuti sono di carattere sostanzialmente economico. Notevole, infatti, è il risparmio che può derivare dal fatto che i rifiuti non vengono recuperati o smaltiti in impianti che richiedono elevati requisiti tecnici e che, invece, sono trasportati e smaltiti in Paesi che non possiedono standard ambientali elevati.

Il Regolamento sottolinea con forza l'importanza della cooperazione bilaterale o multilaterale tra Stati membri nell'individuazione, prevenzione e controllo dei traffici illeciti di rifiuti. Solo attraverso una forte e proficua collaborazione tra le autorità competenti coinvolte dei paesi di spedizione, destinazione e transito è possibile, infatti, trovare una soluzione comune per la risoluzione dei casi di spedizioni illegali di rifiuti.

Nel caso in cui ad essere coinvolto in una spedizione illegale di rifiuti fosse un Paese extra UE, anche la Convenzione di Basilea sul controllo di movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento pone l'accento, allo stesso modo, sulla necessità di cooperazione tra le Parti della Convenzione per la gestione e risoluzione dei casi di spedizione illegale.

In tale ultima ipotesi, occorre, quindi, far riferimento anche alle *"Linee guida per l'individuazione, prevenzione e controllo dei traffici illeciti di rifiuti pericolosi"* adottate nel dicembre 2002 nel corso della sesta Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea.

In tale contesto, si inserisce il ruolo fondamentale svolto dalle autorità competenti di controllo che, nei perimetri delle proprie competenze stabilite dalla normativa di ciascun Stato membro, devono assicurare il loro supporto e la loro collaborazione alle autorità competenti di spedizione, destinazione o transito coinvolte che si trovano a dover gestire tale tipo di illeciti.

Pertanto, al fine di superare alcune divergenze e lacune riscontrate nell'applicazione del Regolamento tra gli Stati membri, in particolare nell'espletamento dei controlli di cui all'articolo 50 concernente "misure di esecuzione negli Stati membri", è stato emanato il Regolamento (UE) n.660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha previsto sostanziali modifiche a tale articolo del Regolamento.

Il Piano Nazionale delle Ispezioni (di seguito Piano), quindi, è stato redatto in attuazione del novellato articolo 50 del Regolamento e concorre, insieme ai Piani di ispezione redatti negli altri Stati membri, ad armonizzare a livello europeo le modalità con cui vengono garantite le ispezioni su stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità all'articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché sulle ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento. Lo stesso, inoltre, mira a garantire una pianificazione regolare e coerente di tali ispezioni, mediante un'opportuna valutazione dei rischi ed un adeguato coordinamento di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.



CAP. I – INQUADRAMENTO NORMATIVO**1.1 Il Regolamento (UE) n. 660/2014 recante “Modifica del Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti”**

Ai fini del presente Piano, si illustrano di seguito le principali modifiche apportate al Regolamento dal Regolamento (UE) n. 660/2014.

È stato aggiunto il punto 35 *bis* all'articolo 2 del Regolamento, che definisce come “ispezione”:

“le azioni intraprese da parte delle autorità coinvolte al fine di verificare se uno stabilimento, un'impresa, intermediari e commercianti, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento siano conformi agli obblighi pertinenti di cui al presente regolamento”.

A seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 660/2014, il novellato articolo 50 del Regolamento così recita:

“1. Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro normativa nazionale riguardante la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali nonché le sanzioni per tali spedizioni.

2. Gli Stati membri prevedono, mediante misure di esecuzione del presente regolamento, tra l'altro, ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.

2 bis. Entro il 1° gennaio 2017 gli Stati membri provvedono affinché, per tutto il loro territorio geografico, siano elaborati uno o più piani, separatamente o come parte chiaramente definita di altri piani, relativamente ad ispezioni eseguite a norma del paragrafo 2 («piano di ispezione»).

I piani di ispezione si basano su una valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali, che tenga conto, ove ve ne sia disponibilità ed opportunità, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di autorità doganali, ed analisi delle attività criminali. Tale valutazione del rischio mira, tra l'altro, ad individuare il numero minimo di ispezioni necessarie, compresi i controlli fisici di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento. Nel piano d'ispezione figurano i seguenti elementi:

- a) gli obiettivi e le priorità delle ispezioni, compresa una spiegazione di come tali priorità sono state individuate;*
- b) la zona geografica a cui si riferisce il piano d'ispezione in questione;*
- c) informazioni sulle ispezioni che si prevede eseguire, compresi i controlli fisici;*
- d) i compiti assegnati a ciascuna autorità coinvolta nelle ispezioni;*
- e) gli accordi relativi alla cooperazione tra le autorità coinvolte nelle ispezioni;*
- f) le informazioni sulla formazione degli ispettori in materia di aspetti attinenti alle ispezioni;*
- g) le informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l'attuazione dei piani di ispezione in questione.*

I piani di ispezione sono riesaminati almeno una volta ogni tre anni e, se del caso, aggiornati. Tale riesame valuta il livello di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi del piano di ispezione in questione.



3. le ispezioni delle spedizioni possono aver luogo in particolare:

- a) nel luogo di origine ed essere effettuati con il produttore, il detentore o il notificatore;
- b) nel luogo di destinazione, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio, ed essere effettuati con il destinatario o l'impianto;
- c) alle frontiere dell'Unione; e/o
- d) durante la spedizione nel territorio dell'Unione.»

4. Le ispezioni sulle spedizioni comprendono la verifica di documenti, l'accertamento delle identità e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.

4bis. Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare che una sostanza o un oggetto trasportato su strada, per ferrovia, per via aerea, marittima o navigazione interna non è un rifiuto, possono, fatta salva la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), chiedere alla persona fisica o giuridica che detiene la sostanza o l'oggetto, o ne organizza il trasporto, di presentare le prove documentali:

- a) riguardanti l'origine e la destinazione della sostanza o dell'oggetto in questione;
- b) attestanti che non si tratta di rifiuti, comprese, se del caso, prove di funzionalità.

Ai fini del primo comma, è altresì accertata la protezione della sostanza o dell'oggetto interessato, quali un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento, dai danni che può subire durante il trasporto, il carico e lo scarico.

4 ter. Le autorità coinvolte nelle ispezioni possono concludere che la sostanza o l'oggetto in questione costituisce rifiuto se:

le prove di cui al paragrafo 4 bis o richieste ai sensi di altre normative dell'Unione al fine di accertare che una sostanza o oggetto non costituisce rifiuto non sono state presentate entro il periodo specificato dalle autorità stesse, o

— considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per raggiungere una conclusione, o considerano che la protezione prevista contro i danni di cui al paragrafo 4 bis, secondo comma, sia insufficiente.

In tali circostanze, il trasporto della sostanza o dell'oggetto in questione, o la spedizione di rifiuti, sono considerati alla stregua di una spedizione illegale. Di conseguenza, essa è trattata conformemente agli articoli 24 e 25 e le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l'autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l'ispezione.

4 quater. Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti sia conforme al presente regolamento, possono richiedere al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al detentore, al vettore, al destinatario e all'impianto che riceve i rifiuti di presentare prove documentali utili entro un periodo da esse specificato.

Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 sia destinata a operazioni di recupero conformi all'articolo 49, possono chiedere alla persona che organizza la spedizione di presentare le pertinenti prove documentali fornite dall'impianto di recupero intermedio e non intermedio, e, ove necessario, approvate dall'autorità competente del paese di destinazione.

4 quinquies. Qualora le prove di cui al paragrafo 4 quater non sono state presentate alle autorità coinvolte nelle ispezioni entro il termine da loro specificato, oppure esse considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per raggiungere una conclusione, essi trattano la spedizione interessata alla stregua di una spedizione illegale. Di conseguenza, tale spedizione è trattata conformemente agli articoli 24 e 25 e le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l'autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l'ispezione interessata.

4 sexies. Entro il 18 luglio 2015 la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una tavola di



concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (**), e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IIIA, IIIB, IV, IVA e V del presente regolamento. La Commissione provvede ad aggiornare tale tavola di concordanza in modo da tenere conto delle modifiche di tale nomenclatura e delle voci elencate in detti allegati, nonché di nuovi codici della nomenclatura del sistema armonizzato relativi ai rifiuti eventualmente adottati dall'Organizzazione mondiale delle dogane.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri cooperano, a titolo bilaterale e multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali. Si scambiano informazioni utili relative alle spedizioni di rifiuti, ai flussi di rifiuti, agli operatori e agli impianti e condividono esperienze e conoscenze sulle misure di esecuzione, compresa la valutazione del rischio effettuata a norma del presente articolo, paragrafo 2 bis, nell'ambito delle strutture istituite, segnatamente tramite la rete di corrispondenti designati in conformità dell'articolo 54.

6. Gli Stati membri designano fra il proprio personale di ruolo le persone responsabili della cooperazione di cui al paragrafo 5 ed individuano il(i) centro(i) incaricato(i) dei controlli fisici di cui al paragrafo 4. Tali informazioni sono trasmesse alla Commissione che compila e distribuisce un elenco ai corrispondenti di cui all'articolo 54.

7. Uno Stato membro, su richiesta di un altro Stato membro, può adottare misure di esecuzione nei confronti di persone sospettate di essere implicate nella spedizione illegale di rifiuti e che si trovano nell'altro Stato membro”.

Il Regolamento (UE) n. 660/2014 ha, inoltre, sostituito il paragrafo 2 dell'articolo 51 del Regolamento, riguardante “Relazioni degli Stati membri”, con il seguente:

“Prima della fine di ogni anno civile, gli Stati membri redigono altresì una relazione riguardante l'anno precedente sulla base del questionario di cui all'allegato IX, da compilare ai fini dell'obbligo di informazione e la trasmettono alla Commissione. Entro un mese dalla trasmissione della suddetta relazione alla Commissione, gli Stati membri mettono altresì a disposizione del pubblico la sezione di tale relazione relativa all'articolo 24 e all'articolo 50, paragrafi 1, 2 e 2 bis, compresa la tabella 5 dell'allegato IX, anche elettronicamente attraverso Internet, assieme ad eventuali chiarimenti da essi ritenuti opportuni. La Commissione stila un elenco dei collegamenti ipertestuali degli Stati membri di cui alla sezione dell'allegato IX relativa all'articolo 50, paragrafi 2 e 2 bis, e lo pubblica sul suo sito Internet.”

Tale previsione troverà attuazione a partire dal 1 gennaio 2018.

Infine, il Regolamento (UE) n. 660/2014 prevede la modifica dell'allegato IX del Regolamento e, in particolare:

“a) la sezione relativa all'articolo 50, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

«Informazioni sintetiche sull'esito delle ispezioni realizzate in conformità con l'articolo 50, paragrafo 2, comprendendo:

— il numero delle ispezioni, compresi i controlli fisici, degli stabilimenti, delle imprese, di intermediari e commercianti collegati alle spedizioni di rifiuti;

— il numero delle ispezioni di spedizioni di rifiuti, compresi i controlli fisici;

— il numero delle presunte illegalità riguardanti imprese, intermediari e commercianti in materia di spedizioni di rifiuti;

— il numero delle presunte spedizioni illegali accertate nel corso di tali ispezioni;

Osservazioni supplementari.»;

b) è inserita la sezione seguente relativa all'articolo 50, paragrafo 2 bis:



«Articolo 50, paragrafo 2 bis

Informazioni sul piano o i piani di ispezione:

numero di piani di ispezione per l'intero territorio geografico:

la data di adozione del piano o dei piani di ispezione e il periodo a cui si riferiscono:

la data del più recente riesame del piano o dei piani ispezione:

le autorità coinvolte nelle ispezioni e la cooperazione tra tali autorità:

indicare le persone o gli organismi ai quali possono essere segnalati problemi o irregolarità.»;

c) è inserita la sezione seguente relativa all'articolo 50, paragrafi 2 e 2 bis:

«Il collegamento che consente di accedere elettronicamente alle informazioni messe a disposizione del pubblico su Internet dagli Stati membri, in conformità dell'articolo 51, paragrafo 2.»;

All'allegato IX, tabella 5, inoltre, il titolo dell'ultima colonna è sostituito dal seguente:

«Misure adottate, comprese le eventuali sanzioni irrogate».

La suddetta novella legislativa si inserisce in un contesto già consolidato di disposizioni comunitarie e nazionali contenute nel Regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti e nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

1.2 Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.

Nell'ambito del Regolamento occorre far riferimento innanzitutto alle definizioni di cui all'art. 2.

In particolare:

- "importazione": "qualsiasi introduzione di rifiuti nella Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità" (punto 30);
- "esportazione": "atto mediante il quale i rifiuti lasciano la Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità" (punto 31);
- "spedizione": "il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento previsto o effettuato:
 - a) tra un paese ed un altro paese; o
 - b) tra un paese e paesi e territori d'oltremare o altre zone, sotto la protezione di tale paese; o
 - c) tra un paese e un territorio che non faccia parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale; o
 - d) tra un paese e l'Antartico; o
 - e) da un paese attraverso una delle zone sopra citate; o
 - f) all'interno di un paese attraverso una delle zone sopra citate e che ha origine e fine nello stesso paese; o
 - g) da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione di alcun paese, verso un paese" (punto 34);
- "spedizione illegale": "qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:
 - a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
 - b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
 - c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o
 - d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o



- e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o
- f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o
- g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:
 - i) i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o
 - ii) l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;
 - iii) la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII" (punto 35).

L'articolo 24 del Regolamento, inoltre, detta la disciplina relativa alla ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale. Tale articolo prevede preliminarmente che le autorità competenti di cui all'articolo 3, punto 18, lettera a) del Regolamento, che individuano una spedizione da esse ritenuta illegale ne debbano informare immediatamente le altre autorità competenti interessate.

In pratica, sul territorio nazionale ciò implica che gli Organi di controllo che abbiano effettuato un sequestro di una spedizione di rifiuti ritenuta illegale, a seguito degli esiti delle indagini penali svolte e delle disposizioni emanate in merito dall'Autorità giudiziaria, devono darne immediata comunicazione alle suddette autorità competenti, affinché le stesse possano a loro volta informarne immediatamente le altre autorità competenti eventualmente interessate.

Di seguito, lo stesso articolo individua una gerarchia di soggetti tenuti alla ripresa dei rifiuti oggetto di spedizione illegale ed, inoltre, stabilisce le procedure da attuare ai fini del respingimento degli stessi.

L'articolo 26 del Regolamento, relativo alla forma delle comunicazioni, stabilisce, al paragrafo 4, che *"Fatto salvo il consenso delle autorità competenti interessate e del notificatore, le informazioni e i documenti elencati al paragrafo 1 possono essere trasmessi e scambiati mediante un sistema di interscambio elettronico dei dati con firma elettronica o autenticazione elettronica in virtù della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (1), ovvero mediante un sistema di autenticazione elettronica comparabile che garantisca lo stesso livello di sicurezza. In tali casi possono essere adottate misure organizzative riguardo al flusso dell'interscambio elettronico dei dati"*.

1.3 Convenzione di Basilea sul controllo di movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento

L'articolo 9 della Convenzione di Basilea reca la disciplina dei traffici illeciti di rifiuti, specificando le diverse ipotesi in cui un movimento transfrontaliero di rifiuti deve essere considerato come traffico illecito. Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce, in caso di spedizione ritenuta illegale, la tempistica e le responsabilità per la ripresa dei rifiuti a seconda che la spedizione stessa sia il risultato della condotta illecita dell'esportatore/produttore, dell'importatore/destinatario oppure nell'ipotesi in cui nessuna responsabilità possa essere addebitata ai predetti soggetti.

Anche in tale articolo, infine, viene posto l'accento sulla necessità di cooperazione tra le Parti della Convenzione per la gestione e risoluzione dei casi di spedizione illegale.

1.4 Decreto Legislativo n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale"

Nell'ambito dell'ordinamento nazionale occorre, innanzitutto, far riferimento all'articolo 194 del decreto legislativo n. 152/2006 che prevede la disciplina relativa alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e, in particolare, ai commi 6 e 7, stabilisce che:



“6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006: a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome; b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

“7. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1013/2006 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340”.

Il medesimo decreto legislativo, inoltre, agli articoli 195, 196 e 197 definisce rispettivamente le competenze dello Stato, delle Regioni e delle Province:

- In particolare, l'art. 195, comma 1, lettera a), attribuisce allo Stato, tra le altre cose, *“le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 13”.*

Il successivo comma 5 dello stesso articolo, inoltre, stabilisce che *“fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato”.*

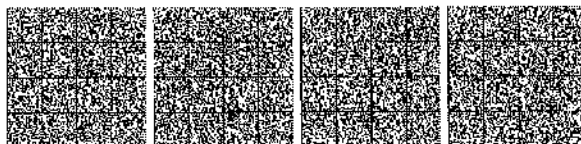
- Per quanto riguarda, invece, le competenze spettanti alle Regioni e alle Province, l'art. 196, comma 1, lettera f), tra le altre cose, pone in capo alle Regioni, *“le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione”*¹, mentre l'art. 197, comma 1, lettera b) dispone che compete alle Province, tra le altre cose: *“il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto”* e, inoltre, che *“Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate”.*

I commi 5 e 5-bis dell'art. 197 prevedono, inoltre, che:

“5. nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti”.

“5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)”.

¹ Il Regolamento (CEE) n. 259/1993 recante “Regolamento relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio” è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, con effetto dal 12 luglio 2007.



Infine, con gli articoli 259 e 260, il D. Lgs. n. 152/2006 disciplina rispettivamente il traffico illecito di rifiuti e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. In particolare:

- L'articolo 259 così recita:

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”;

- L'articolo 260, invece, stabilisce che:

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

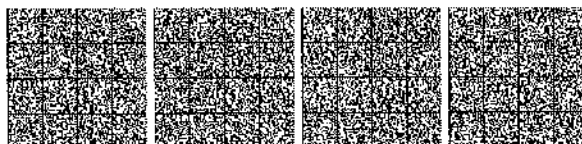
4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

CAP. 2 - OBIETTIVI E PRIORITÀ

2.1 Obiettivi strategici

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) adotta il presente Piano che ha validità sull'intero territorio nazionale, tenendo conto delle singole specificità, priorità e circostanze territoriali delle regioni, nonché delle relative esperienze maturate dalle stesse nel campo delle spedizioni di rifiuti.

L'obiettivo finale del Piano è quello di garantire, attraverso l'individuazione di elementi conoscitivi comuni, nonché la definizione di procedure condivise ed il coordinamento tra i soggetti coinvolti, un'applicazione uniforme ed efficace a livello nazionale e, più in generale, a livello comunitario delle disposizioni previste dal Regolamento in materia di ispezioni, al fine di impedire i traffici illeciti di rifiuti. Poiché all'origine delle spedizioni illegali di rifiuti vi sono spesso attività non controllate di trattamento, raccolta, cernita e stoccaggio, lo svolgimento sistematico di ispezioni sulle spedizioni di rifiuti, nonché di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti, ha lo scopo di contribuire ad individuare e colpire tali attività non controllate, promuovendo quindi l'attuazione del Regolamento.



2.2 Priorità e numero minimo delle ispezioni

Secondo il Regolamento (UE) n. 660/2014, il Piano si basa su una valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali che tenga conto, ove ve ne sia disponibilità ed opportunità, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di autorità doganali, ed analisi delle attività criminali.

Tale valutazione del rischio mira, tra l'altro, ad individuare il numero minimo di ispezioni necessarie, compresi i controlli fisici di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento.

Ai fini del presente Piano, la valutazione è stata effettuata sulla base dei dati disponibili, comunicati annualmente al MATTM dalle Autorità competenti di spedizione/destinazione ai sensi dell'art. 194, comma 7 del d.lgs. n. 152/2006, nonché di dati investigativi forniti da alcuni Organi di controllo.

Sono stati quindi individuati specifici flussi di rifiuti ritenuti di particolare interesse in base a criteri legati principalmente alla classificazione e alla pericolosità del rifiuto, al rischio di contaminazione, alle quantità movimentate e a rischi legati a particolari destinazioni o provenienze. Tale selezione individua pertanto gli ambiti prioritari per l'effettuazione delle ispezioni previste dal Piano.

La lista dei flussi di rifiuti individuati, classificati in base ai rispettivi codici CER e alla movimentazione in entrata/uscita dal territorio nazionale, è riportata nell'allegato I, insieme al numero minimo di ispezioni previste.

CAP. 3 - AUTORITÀ COINVOLTE E COMPITI ASSEGNATI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Diverse amministrazioni concorrono, sia a livello centrale che regionale e locale, all'attuazione del Piano, in ragione delle rispettive competenze e responsabilità.

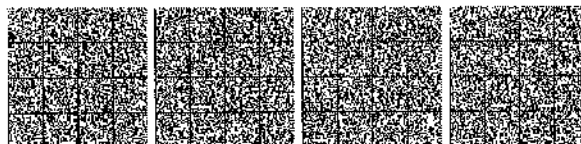
Il MATTM:

- redige ed adotta il Piano e provvede al suo riesame almeno una volta ogni tre anni;
- provvede a trasmettere alla Commissione europea la relazione annuale di cui all'allegato IX del Regolamento comprensiva delle informazioni relative agli artt. 24 e 50, paragrafo 1 e relativa tabella 5², all'art. 50 paragrafo 2 e all'art. 50, paragrafo 2 *bis*;
- gestisce a livello centrale il sistema informatico, di cui al successivo capitolo 4;
- ha pieno accesso al sistema informatico e ai dati contenuti;
- per ogni richiesta di registrazione al sistema informatico effettuata dalle Autorità competenti di spedizione/destinazione di cui all'art. 194, comma 6, lettera a) del d.lgs. n. 152/2006 (di seguito AC) o dagli Organi di controllo (di seguito OC), provvede alla creazione dell'utente ed al rilascio della relativa password di accesso;
- registra a sistema e gestisce le autorizzazioni al transito rilasciate quale AC di transito ai sensi dell'art. 194, comma 6, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006;

Le AC di spedizione/destinazione:

- condividono i contenuti del Piano;
- effettuano la specifica procedura di registrazione al sistema informatico di cui al successivo capitolo 4;
- per ogni richiesta di registrazione al sistema informatico da parte dei soggetti coinvolti nelle spedizioni di rifiuti in uscita dal o in entrata nel territorio nazionale (notificatori e impianti di destinazione) provvedono alla creazione dell'utente ed alla sua registrazione nel sistema fornendo relative credenziali (nome e password);

² Il testo in italiano del Regolamento (CE) n. 1013/2006 contiene un erroneo riferimento alla tabella 4 nella sezione dell'allegato IX relativa agli artt. 24 e 50 paragrafo 1. Tale riferimento deve intendersi come relativo alla tabella 5.



- hanno accesso al sistema informatico sia per i dati di propria competenza con facoltà esclusiva di intervenire sugli stessi, sia per i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate dalle altre AC di spedizione/destinazione, a fini di consultazione e senza facoltà di intervenire sugli stessi;
- provvedono ad inserire nel sistema informatico le informazioni relative alle spedizioni di rifiuti debitamente autorizzate (in uscita dal/in entrata nel territorio nazionale) secondo la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta e delegano l'inserimento dei dati sulle spedizioni e sui relativi movimenti, di cui agli artt. 15 e 16 del Regolamento, ai notificatori autorizzati e ai destinatari; tale inserimento avviene in virtù di quanto disposto dall'art. 26, paragrafo 4 del Regolamento che consente la possibilità di trasmettere e scambiare le informazioni, di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, attraverso sistemi di interscambio elettronico dei dati;
- comunicano annualmente al MATTM, per il successivo inoltro alla Commissione europea, le informazioni di cui all'Allegato IX del Regolamento comprensive di quelle contenute nelle sezioni relative agli artt. 24 e 50, paragrafo 1, e relativa tabella 5 e all'art. 50, paragrafo 2. Le informazioni comunicate dalle AC di spedizione/destinazione relativamente alle suddette sezioni riguardano le ispezioni diverse da quelle programmate ai sensi del presente Piano, condotte ad esempio dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (di seguito ARPA) o da altri organismi di vigilanza non a competenza nazionale.

L'attuazione delle misure previste nel Piano interessa necessariamente gli OC che svolgono attività ispettive all'interno del territorio nazionale e presso le frontiere dell'Unione europea, quali:

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Capitanerie di Porto;
- Arma dei Carabinieri: in particolare il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (CUTFAA);
- Guardia di Finanza
- Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni.

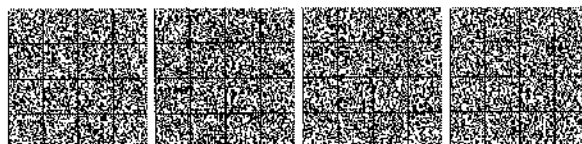
Gli OC:

- condividono i contenuti del Piano;
- effettuano la specifica procedura di registrazione al sistema informatico di cui al successivo capitolo 4;
- hanno pieno accesso al sistema informatico e ai dati in esso contenuti, con accesso esclusivo ai dati investigativi di propria competenza;
- provvedono a segnalare l'effettuazione di un controllo ed il relativo esito (assenza/presenza di presunte illegalità) nell'apposita sezione del sistema dedicata alla spedizione di rifiuti soggetta ad ispezione;
- nel caso di illegalità accertata, ad indagine giudiziaria conclusa, provvedono ad inserire nell'apposita sezione del sistema, relativa alla spedizione di rifiuti ispezionata, le informazioni di cui alla sezione riguardante gli artt. 24 e 50 paragrafo 1 e relativa tabella 5 dell'allegato IX del Regolamento, nei limiti della loro estensibilità.

CAP. 4 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ISPEZIONI

4.1 Sistema informatico di raccolta dati

Considerata la necessità di garantire una cooperazione effettiva, nonché un coordinamento efficace tra le diverse Autorità coinvolte nell'attuazione del Piano, è costituito a livello nazionale un sistema informatico, a fini ispettivi, per la raccolta dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta, ai sensi del Capo I del Regolamento.



L'accesso a tale sistema avviene con apposite credenziali tramite un'applicazione web installata presso un server di titolarità del MATTM. Gli utenti coinvolti hanno accesso e possibilità di visualizzazione ed inserimento dei dati differenziati in base alle rispettive competenze.

Le AC di spedizione/destinazione registrano per ogni spedizione di rifiuti autorizzata, in uscita dal /in entrata nel territorio nazionale, gli estremi del documento di notifica (Allegato I A al Regolamento), i dati anagrafici dei soggetti coinvolti, il Paese di provenienza/destinazione, le quantità e i codici dei rifiuti spediti.

L'AC di transito registra per ogni notifica autorizzata gli estremi del documento di notifica, i Paesi di provenienza/destinazione, la quantità e i codici dei rifiuti spediti.

Per ogni spedizione di rifiuti autorizzata in uscita dal o in entrata nel territorio nazionale, il sistema crea automaticamente una scheda relativa ai viaggi previsti, che dovrà essere completata dai notificatori/destinatari, inserendo le informazioni di cui agli artt. 15 e 16 del Regolamento.

In particolare, i notificatori, una volta autorizzati, dovranno inserire la data effettiva di spedizione almeno 3 giorni lavorativi prima che il viaggio abbia inizio e, al momento della partenza, dovranno inserire la quantità di rifiuti spedita, le targhe degli automezzi che circolano su strada oppure i dati identificativi dei container trasportati e, inoltre, effettuare il download del documento di movimento (Allegato I B al Regolamento) debitamente compilato e firmato. I destinatari, invece, dovranno inserire la data di ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto, nonché la data del recupero o smaltimento non intermedio da parte dell'impianto stesso, ai sensi dell'art. 16 (d)(e) del Regolamento e, inoltre, effettuare i download del documento di movimento una volta completate le caselle 18 e 19 dello stesso.

Gli OC hanno pieno accesso alle informazioni inserite dalle AC e dai notificatori/destinatari circa le spedizioni di rifiuti autorizzate, in maniera tale da avere sempre a disposizione la situazione aggiornata dello stato delle stesse e poter così programmare le proprie attività ispettive.

Per ogni notifica autorizzata, quindi, il sistema crea automaticamente una scheda a cui accedono in maniera esclusiva gli OC, nella quale gli stessi possono inserire le informazioni riguardanti l'effettuazione delle ispezioni e gli esiti delle stesse.

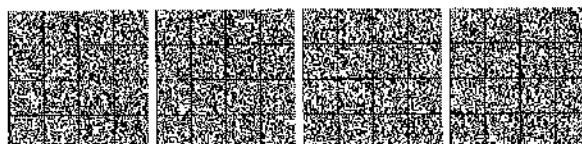
Parte di tali informazioni, nello specifico quelle richieste dalla sezione relativa agli artt. 24 e 50, paragrafo 1, e relativa tabella 5, nonché dalla sezione relativa all'art. 50, paragrafo 2 dell'Allegato IX del Regolamento, confluirà in un'altra scheda del sistema informatico a cui il MATTM potrà accedere per adempiere all'obbligo di comunicazione annuale alla Commissione europea di cui all'art. 51 del Regolamento.

Per una dettagliata descrizione tecnica del sistema informatico di raccolta dati si rimanda al Manuale operativo, che sarà disponibile sul sito web istituzionale del MATTM:

4.2 Accordi relativi alla cooperazione tra le autorità coinvolte nelle ispezioni

Il sistema informatico di raccolta dati delle spedizioni di rifiuti, in particolare la sezione riservata all'effettuazione delle ispezioni ed al loro esito, mira ad assicurare un efficace flusso di informazioni tra gli OC che potrà essere utilizzato dagli stessi in modo da ottimizzare le rispettive attività ispettive, evitando duplicazioni e/o sovrapposizioni.

Tuttavia, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, nonché di un maggiore coordinamento tra gli stessi OC e/o tra questi e le AC, è altresì prevista la possibilità di stabilire forme di collaborazione che potranno svilupparsi sotto forma di accordi o altre modalità ritenute più opportune, nel rispetto delle specifiche competenze e responsabilità.



CAP. 5 - CRITERI PROCEDURALI DELLE ISPEZIONI

Sulla base delle informazioni inserite nel sistema informatico da parte delle AC, nonché dei notificatori/destinatari, gli OC pianificano le ispezioni tenendo conto delle priorità risultanti dalla valutazione dei rischi e riportate nell'Allegato I del presente Piano.

Il numero delle ispezioni effettuate complessivamente dagli OC dovrà essere non inferiore al numero minimo di ispezioni indicato nell'Allegato I del presente Piano e potrà riguardare stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti, spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento.

I risultati di tali ispezioni, nei limiti di quanto richiesto nell'Allegato IX del Regolamento, in particolare nelle sezioni relative agli artt. 24 e 50, paragrafo 1, e relativa Tabella 5, nonché all'art. 50 paragrafo 2, dovranno essere forniti, all'interno delle sezioni apposite del sistema informatico, dagli stessi OC che hanno condotto le ispezioni.

La comunicazione di tali risultati consentirà al MATTM di poter completare le suddette sezioni dell'Allegato IX e, in tal modo, adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento.

Come peraltro specificato nella suddetta tabella 5, sono fatte salve le informazioni attinenti alle indagini giudiziarie che risultino in corso alla scadenza stabilita per la comunicazione delle informazioni previste dall'allegato IX alla Commissione europea.

5.1 Ispezioni presso stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti

Le ispezioni presso stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti assicurano almeno la sussistenza e la validità della documentazione autorizzatoria dell'attività di gestione dei rifiuti, nonché la verifica dell'idoneità dei siti e degli impianti di gestione di rifiuti. Tali ispezioni sono coordinate, per quanto tecnicamente possibile, con quelle previste dalla normativa ambientale sugli impianti autorizzati con AIA (art. 29-decies, commi 3, 9, 11 bis, 11 ter; art. 29-quattordices del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) o ai sensi degli artt. 208-216 del D. Lgs n. 152/2006 e con quelle previste dalla normativa in materia di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti.

5.2 Ispezioni sulle spedizioni di rifiuti

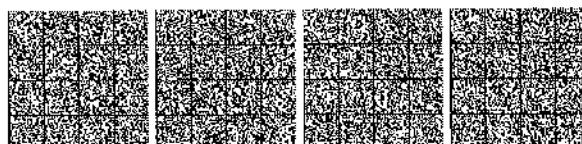
L'ispezione riguarda innanzitutto la presenza della documentazione debitamente compilata che accompagna la spedizione di rifiuti, il contenuto dei carichi trasportati, l'integrità degli imballaggi, l'accertamento delle identità dei soggetti coinvolti nella spedizione, la verifica dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali del trasportatore ai sensi del decreto del MATTM 3 giugno 2014, n. 210.

Come illustrato nel cap. 1 del presente Piano, il Regolamento (UE) n. 660/2014 ha introdotto nell'art. 50 del Regolamento i paragrafi da 4 *bis* a 4 *quinqüies*, che indicano le modalità e la tempistica con le quali gli OC coinvolti nelle ispezioni accertano che una sostanza o un oggetto trasportato su strada, per ferrovia, per via aerea, marittima o navigazione interna sia o meno un rifiuto e che la spedizione di rifiuti sia conforme al Regolamento.

E' necessario, innanzitutto, che gli OC che individuano una spedizione illegale di rifiuti all'interno del territorio nazionale ne diano notizia, entro i limiti del segreto istruttorio, all'AC interessata in modo da consentire alla stessa di informarne immediatamente, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del Regolamento, le altre AC estere coinvolte, ai fini della ripresa dei rifiuti oggetto di spedizione illegale.

Se ritenuto necessario, gli OC possono prelevare campioni del carico di rifiuti trasportato per eventuali accertamenti sulla natura e composizione degli stessi.

E' assolutamente raccomandato scattare fotografie al carico dei rifiuti sottoposti ad ispezione in modo da consentire all'AC interessata dalla spedizione illegale di poter fornire tale materiale alle altre AC estere coinvolte, a riprova dell'illiceità della spedizione per la ripresa dei rifiuti.



Gli OC forniscono all'AC interessata dalla spedizione illegale, al termine delle indagini che ne hanno constatato l'illegalità ed eventualmente su disposizione dell'Autorità giudiziaria territorialmente competente, tutta la documentazione utile relativa al sequestro dei rifiuti trasportati, compreso il materiale fotografico scattato al momento dell'ispezione, al fine di consentire alla stessa di fornire tali prove alle altre AC estere coinvolte, tenute alla ripresa dei rifiuti ai sensi dell'art. 24 del Regolamento.

CAP. 6 – ATTIVITÀ FORMATIVE

Al fine di consentire il corretto utilizzo del sistema informatico di cui al presente Piano, sono previste attività formative rivolte alle AC di spedizione/destinazione ed agli OC.

Inoltre, con la collaborazione degli OC, saranno elaborati e messi a disposizione, nell'ambito dello stesso sistema informatico, strumenti di formazione online finalizzati a chiarire il quadro normativo di riferimento attinente alla materia delle spedizioni di rifiuti.

CAP. 7 - INFORMAZIONI SULLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E DI ALTRO GENERE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ISPEZIONI

Le AC e gli OC provvedono, nell'ambito delle rispettive organizzazioni e disponibilità, ad individuare le risorse umane, finanziarie e/o di altro genere da impiegare nello svolgimento delle attività previste dal presente Piano.

CAP. 8 – ADEMPIMENTI PERIODICI

8.1 Redazione annuale del questionario di cui all'allegato IX del Regolamento

Le AC di spedizione/destinazione provvedono annualmente alla compilazione del questionario contenuto nell'Allegato IX del Regolamento, incluse le sezioni relative agli artt. 24 e 50, paragrafo 1, e relativa tabella 5, e all'art.50, paragrafo 2, limitatamente alle ispezioni diverse da quelle programmate ai sensi del presente Piano, condotte ad esempio dalle ARPA o da altri organismi di vigilanza non a competenza nazionale. Le AC inviano quindi il suddetto questionario al MATTM entro la fine di ogni anno civile.

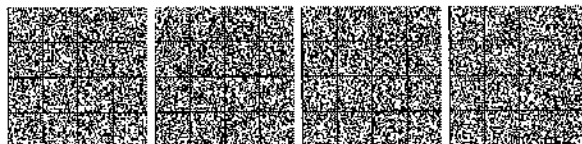
Il MATTM integra le suddette informazioni con quelle inserite dagli OC nel sistema informatico di raccolta dati relativamente alle ispezioni condotte sulle spedizioni di rifiuti, nonché su stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti.

Il MATTM, inoltre, fornisce le informazioni di cui alla sezione relativa all'art. 50, paragrafo 2 *bis* dell'Allegato IX del Regolamento.

Infine, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 2, del Regolamento, come modificato dal Regolamento (UE) n. 660/2014, il MATTM provvede, prima della fine di ogni anno civile, ad inoltrare il suddetto questionario alla Commissione europea e, inoltre, mette a disposizione del pubblico attraverso internet, entro un mese dalla suddetta trasmissione alla Commissione, la sezione relativa all'art.24 e all'art. 50, paragrafi 1, 2 e 2 *bis*, compresa la tabella 5 dell'Allegato IX, assieme ad eventuali chiarimenti ritenuti opportuni.

8.2 Riesame e aggiornamento del Piano

Il Piano è sottoposto a riesame da parte del MATTM almeno una volta ogni tre anni e, se del caso, aggiornato. Tale riesame deve valutare il livello di realizzazione degli obiettivi e delle altre misure contenute nel Piano.



ALLEGATO I**FLUSSI DI RIFIUTI PRIORITARI IN USCITA DAL TERRITORIO ITALIANO****06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI****➤ 06 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti**

06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI**➤ 07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base**

07 01 08* altri fondi e residui di reazione

➤ 07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 07 07* residui di distillazione e residui di reazione, alogenati

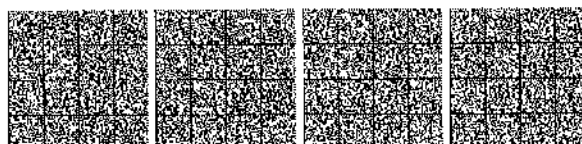
07 07 08* altri residui di distillazione e residui di reazione

10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI**➤ 02 rifiuti dell'industria siderurgica**

10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**➤ 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)**

16 01 03 pneumatici fuori uso



➤ **16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**

16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

➤ **16 06 batterie ed accumulatori**

16 06 01* batterie al piombo

16 06 02* batterie al nichel-cadmio

16 06 03* batterie contenenti mercurio

➤ **16 08 catalizzatori esauriti**

16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori

16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

17 RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

➤ **17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio**

17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

➤ **17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto**

17 06 01* materiali isolanti, contenenti amianto

17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

➤ **19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti**

19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi



- 19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 10* carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi
- 19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

➤ **19 02 rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)**

- 19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
- 19 02 04* Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
- 19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione
- 19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
- 19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

➤ **19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati**

- 19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08

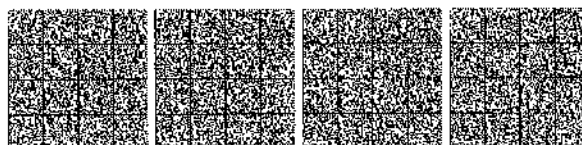
➤ **19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti**

- 19 12 04 plastica e gomma
- 19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
- 19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
--

➤ **20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)**

- 20 01 10 Abbigliamento
- 20 01 11 Prodotti tessili



FLUSSI DI RIFIUTI PRIORITARI IN ENTRATA NEL TERRITORIO ITALIANO**10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI****➤ 10 02 rifiuti dell'industria siderurgica**

10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**➤ 16 08 catalizzatori esauriti**

16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

NUMERO MINIMO DI ISPEZIONI

Gli OC pianificano le rispettive ispezioni tenendo conto dei suddetti flussi di rifiuti ritenuti prioritari e sulla base delle informazioni inserite nel sistema informatico.

Il numero delle ispezioni effettuate complessivamente dagli OC dovrà essere non inferiore a 100 e potrà riguardare stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti, spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento.

